



Associazione Culturale Minatori "Sa Mena" Guspini

VERBALE DI ASSEMBLEA

In data 20/12/2022 alle ore 16,30 si è riunita presso la sede dei Marinai d'Italia a Guspini Via Mazzini, 42 l'Assemblea dell'Associazione Sa Mena in seconda convocazione presso la sede dei Marinai d'Italia in via Mazzini, 42 nel Comune di Guspini, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Modifica dello Statuto associativo secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

Assume la presidenza il Presidente dell'Associazione Sig. Ugo Atzori che chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il Sig. Antonio Seruis.

Sono presenti n._23_ soci aventi diritto al voto su n. 46 soci iscritti all'Associazione di cui n._8_ in proprio e n._15_ per delega. Le disposizioni vigenti considerano, per l'occasione, valido il quorum dell'assemblea ordinaria, dichiara l'assemblea regolarmente costituita in sede di seconda convocazione.

Il Presidente prende la parola ed illustra il punto all'o.d.g. che riguarda sostanzialmente l'adeguamento dello statuto al fine di adeguarsi alla riforma del terzo settore.

Fa riferimento alla comunicazione ricevuta via PEC dalla Regione Autonoma della Sardegna, presso i cui registri, Sa Mena è iscritta come Organizzazione Del Volontariato. Evidenzia che la stessa ha rilevato l'inadeguatezza dello statuto precedentemente in vigore affinché venga riconosciuta la qualifica di Ente del Terzo Settore. La stessa Regione fa presente che non si tratta di apportare parziali modifiche al vecchio statuto, ma di compiere una complessiva e sostanziale riscrittura dello stesso.

Il presidente ricorda, inoltre che, entro il 14/01/2023 vi è l'obbligo di trasmettere copia del nuovo statuto alla Regione affinché avvii l'iter di registrazione dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Al termine il Presidente propone l'approvazione dello statuto adeguato al d. lgs 117/17 (Codice del Terzo Settore).

Segue un breve dibattito, durante il quale non si rilevano osservazioni discordanti alla proposta illustrata.

Al termine il Presidente dichiara aperta la votazione, che avviene per alzata di mano.

L'Assemblea all'unanimità delibera di approvare le modifiche al nuovo statuto associativo posto in allegato al presente verbale.

Si conferisce l'incarico al Presidente ed al Sig. Antonio Seruis di provvedere alla registrazione dello stesso all'Agenzia delle Entrate e di trasmetterne copia, come richiesto, alla Regione Sardegna.

Il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 18,30.

Il Segretario

Antonio Seruis

Antonio Seruis

Il Presidente

Ugo Atzori

Ugo Atzori

Via Montevecchio 2 c/o ex scuole elementari G.A. Sanna -09036Guspini (VS) 3402794171 - 3207588207

Registrato a Sanluri il 10 GEN. 2023
al n. 17 Serie 3
Esatto € ESENTI
di cui € Digi. 117/2017 imposta registro
ed € imposta di bollo
IL DIRETTORE

[Signature]



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SA MENA

(ART. 1

(Costituzione, denominazione e sede)

1 E' costituita, ai sensi del D. Lgs 117/2017 (in seguito Codice del Terzo Settore o CTS) e ss.mm.ii. del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore, che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, denominato "Associazione Sa Mena ODV" di seguito Associazione.

2 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Guspini, attualmente in Via Montevecchio, 2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

3 L'Associazione ha durata illimitata; è apartitica e aconfessionale.

ART.2

(Finalità e attività)

1 L'Associazione esercita in via esclusiva o principale attività per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità culturali, didattiche, divulgative, ricreative, solidaristiche e di utilità sociale così come specificato nell'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo Settore mediante l'esercizio di attività volte a:

a-la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, storico e ambientale tendente a mantenere viva la memoria storica dell'attività mineraria del territorio ed oltre;

b-la promozione di attività culturali, formative, con finalità educative e di interesse sociale riguardo l'ambito minerario;

c-la collaborazione all'elaborazione ed alla realizzazione di progetti, con le istituzioni pubbliche ed altre realtà del terzo settore, volti a tutelare il patrimonio di archeologia industriale mineraria.

2 mediante le realizzazione delle seguenti azioni:

a-organizzazione di mostre e convegni; partecipazione ad eventi simili promossi ed organizzati da Associazioni operanti nello stesso settore;

b-escursioni nei siti minerari e visite guidate;

c-raccolta di testimonianze audio e video e ricerche d'archivio; con l'eventuale cura di relative pubblicazioni.

3 L'Associazione può esercitare attività diverse a condizione che esse siano secondarie rispetto a quelle di interesse generale, secondo criteri e limiti previsti dall'art. 6 del CTS.

4 L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del CTS attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Qualità del volontario)

1 Le prestazioni fornite dagli aderenti sono rese a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni precedentemente stabilite dall'Associazione stessa. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

2 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'organizzazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 4

(Ammissione ed esclusione dei soci aderenti)

- 1 Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, con spirito di solidarietà, si impegnano a partecipare alle attività sociali.
- 2 L'ammissione all'Associazione è deliberata, entro 6 giorni, dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato che, nella stessa, indicherà: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapito telefonico, e indirizzo di posta elettronica. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.
- 3 La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
- 4 In caso di rigetto della domanda il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato/a motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
- 5 L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di socio temporaneo.

ART.5

(Perdita della qualifica di socio)

- 1 La qualifica di socio si perde per morte, recesso o esclusione.
- 2 Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
- 3 Può essere escluso dall'Associazione il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato..
- 4 L'ammissione e l'esclusione sono adottate dal Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza semplice.
- 5 E' ammesso, entro i successivi 30 giorni dalla mancata ammissione o esclusione, ricorso all'Assemblea degli iscritti che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.

ART. 6

(Diritti e doveri degli associati)

- 1 I soci hanno il diritto di:
 - a-eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi.
 - b-essere informati sull'attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - c-essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
 - d-prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e dei libri sociali;
 - e-votare in assemblea; per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. E' esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.
- 2 I soci hanno il dovere di:
 - a-rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;

b-svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

c-versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 7

(Gli organi sociali)

1 Sono organi dell'Associazione:

a-Assemblea dei soci

b-Consiglio Direttivo

c -Presidente.

Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

ART. 8

(L'Assemblea)

1 L'Assemblea è costituita da tutti i soci aderenti, in regola con il pagamento delle quote sociali .

2 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria; in entrambi i casi è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente.

3 I voti sono palesi tranne quelli riguardanti le persone

4 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati in proprio o per delega ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega..

5 L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

6 Di ogni assemblea è redatto un verbale da inserire nel libro delle assemblee. Le decisioni dell'Assemblea vincolano tutti gli aderenti.

7 Il Presidente convoca l'Assemblea in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga necessario. La convocazione può avvenire anche su richiesta di un terzo degli aderenti, in tal caso il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta .

8 Le modalità di convocazione possono essere con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento a mezzo lettera , fax, telegramma o messaggio di posta elettronica, con conferma di lettura, indirizzata a tutti i soci con preavviso di almeno 10 giorni.

9 L'avviso deve portare l'indicazione del giorno, luogo ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

12 Ciascun socio è potatore di un massimo di tre (se il numero degli associati è inferiore a cinquecento) o cinque (se il numero degli associati è superiore a cinquecento) deleghe.

13 E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza od in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

14 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 9

(Compiti dell'Assemblea ordinaria)

1 L'Assemblea ordinaria è convocata per:

- a-la nomina e revoca dei componenti gli organi sociali;
- b-la nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c-l'approvazione del bilancio;
- d-deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e-deliberare sull'esclusione degli associati.

ART. 10

(Compiti dell'Assemblea straordinaria)

1 L'Assemblea straordinaria è convocata per:

- a-deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza di almeno tre/quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- b-approvare l'eventuale regolamento dei lavori dell'Assemblea;
- c-deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 11

(Consiglio direttivo)

1 Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione ai sensi dell'art. 26 del CTS. Amministra l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

2 E' eletto dall'Assemblea dei soci tra le persone fisiche associate. Il numero è di 3 (tre) soci e resta in carica per la durata di anni due. I suoi componenti possono essere rieletti. Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, il Direttivo provvede alla surroga attingendo dalla lista dei non eletti. Se questa fosse esaurita indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

3 L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

4 Il presidente dell'Associazione è il Presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

5 Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a-Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- b-Determinare il programma di lavoro in base alle linee d'indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- c-Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente;
- d-Accogliere o respingere le domande di adesione;
- e-Deliberare in merito all'esclusione degli aderenti;

DA DELLE ENTRATE
MUNICIPALE DI CASLUNO
Autorisato di Sanluri

f-Ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti, di competenza del consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;

g-Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;

h-Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;

i-Curare la gestione di tutti i beni immobili e mobili di proprietà dell'Associazione ad essa affidati.

ART. 12

(Il Presidente)

1 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno;

2 Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti; dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti;

3 Almeno un mese prima dalla scadenza del mandato, il presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

4 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Art. 13

(Risorse economiche)

1 Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

a-Quote associative;

b-Contributi pubblici e privati;

c-Donazioni e lasciti testamentari;

d-Rendite patrimoniali;

e-Attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art.6 del D.lgs117/2017;

f-Ogni altra entrata ammessa ai sensi del CTS

2 Per le attività di interesse generale prestate, le Associazioni possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 14

(Beni)

1 I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

2 I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dai soci.

ART. 15

(Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro)

- 1 Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16

(Bilancio)

- 1 I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli art.13, 14 e 87 del CTS e delle relative norme di attuazione.
- 2 Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 17

(Convenzioni)

- 1 Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.56 comm1 del D. lgs117/217 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente, quale suo legale rappresentante.

ART. 18

(Personale retribuito)

- 1 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 19

(Assicurazione obbligatoria)

- 1 L'Associazione provvede ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 20

(Responsabilità dell'Associazione)

- 1 L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 21

(Devoluzione del patrimonio)

1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo, è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente .

ART. 22

(Libri sociali obbligatori)

1 L'Associazione ha l'obbligo di redigere e tenere aggiornati i seguenti atti e documenti:

a-Libro dei soci;

b-Libro dei verbali delle Assemblee;

c-Libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;

d-Libro inventario;

e-Libro contabile(prima nota/cassa).

ART. 23

(Disposizioni finali)

1 Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Segretario

Antonio Seruis

Antonio Seruis

Il Presidente

Ugo Atzori

Ugo Atzori

